

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 20/03/2018

INDICE

SEZIONE I – REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – ALIQUOTE E TARIFFE

Articolo 3 – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 4 – AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 – FORME DI GESTIONE

Articolo 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Articolo 7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 8 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Articolo 9 – MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 10 – MINIMI RISCOUOTIBILI

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 11 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

Articolo 12 – AVVISO BONARIO E CONTRADDITTORIO PREVENTIVO CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 13 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 14 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 15 – RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

Articolo 16 - COMPENSAZIONE

Articolo 17 – RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 18 – RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 19 – COSTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE FORZATA MEDIANTE INGIUNZIONE

Articolo 20 – INESIGIBILITA' ED ESITO DI INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE
INGIUNZIONE

Articolo 21 – RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

Articolo 22 – DILAZIONE E SOSPENSIONE DI PAGAMENTO

Articolo 23 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Articolo 24 – INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI

Articolo 25 - RIMBORSI

Articolo 26 – RIVERSAMENTO DI SOMME VERSATE PER ERRORE AL COMUNE

Articolo 27 – MEDIAZIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 28 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE ED ELUSIONE

Articolo 29– NORME FINALI

SEZIONE II – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2- FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 3 – AVVISO DI CONTESTAZIONE O DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Articolo 4 – VIOLAZIONI NON SANZIONABILI

Articolo 5 – RIDUZIONE DELLE SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE

Articolo 6 – PRINCIPIO DI LEGALITA'

Articolo 7 – CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 8 – OMISSIONI DICHIARATIVE

Articolo 9 – VIOLAZIONI CONTINUE

Articolo 10 –RECIDIVA

Articolo 11 –RIDUZIONE DELLA SANZIONE SPROPORZIONATA

Articolo 12 – SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO

TITOLO II

NORME FINALI

Articolo 13 – NORME ABROGATE

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 – ENTRATA IN VIGORE

SEZIONE III – REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

PREMESSA

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 3 – OGGETTO E SCOPO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 6- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Articolo 7- ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO FORMULATO DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 8 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 9- COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 10- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 11- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Articolo 12 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Articolo 13 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE

TITOLO II

AUTOTUTELA

Articolo 14 – OGGETTO E SCOPO DELL'AUTOTUTELA

Articolo 15- RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 16- ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 17- RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

Articolo 18 – REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 19 – CRITERI DI PRIORITA'

Articolo 20- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DEL RIESAME

Articolo 21 –AUTOTUTELA IN PENDENZA DI GIUDIZIO

TITOLO III

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 22 – MODALITA' APPLICATIVE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

TITOLO IV

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 23 – OGGETTO E SCOPO DELL'INTERPELLO

Articolo 24- MODALITA' APPLICATIVE DELL'INTERPELLO

TITOLO V

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 25 – MODALITA' APPLICATIVE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 26 – NORME ABROGATE

Articolo 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 – ENTRATA IN VIGORE

SEZIONE I – REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di San Donato Milanese (MI), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente della riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; tali clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse. Con la costituzione del Servizio Unico delle Entrate, le suddette attività di gestione, rientreranno nella competenza del funzionario responsabile del suddetto servizio per quanto attiene alle entrate sia tributarie sia extratributarie.

Art. 8 – Posta elettronica certificata

In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente l'indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali.

In mancanza, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione, l'ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

Art. 9 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in caso di nuovo affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali.

Le entrate non tributarie sono riscalate, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in caso di nuovo affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali.

In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il relativo disciplinare dovrà sempre prevedere che il versamento, sia spontaneo che a seguito di accertamento o di riscossione forzata, delle entrate dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997

n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con conseguente obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente della riscossione ovvero altro soggetto terzo incaricato in precedenza della riscossione delle entrate comunali.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'Agente della riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 10 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 7,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e C.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11 – Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel documento unico di programmazione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 12 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione di un sesto delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, nel momento in cui proceda all'accettazione del provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.

L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune non può tuttavia determinare alcuna riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute.

La Giunta Comunale individua con apposito provvedimento ricognitorio le fattispecie in cui è prevista l'attivazione del contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, ovvero in relazione ad avvisi di accertamento che superino una determinata soglia di valore, con possibilità di introdurre una soglia di valore al di sotto della quale il contraddittorio non dovrà essere attivato nemmeno nelle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, per garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate.

Art. 13 – Accertamento delle entrate tributarie

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e

deve essere espressamente motivato.

Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati come previsto all'art. 8 o anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art. 14 – Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 15 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Nessuna spesa o diritto di notifica verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 16 – Compensazione

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune anche per il medesimo tributo.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Nell'ipotesi in cui le normative vigenti dovessero consentire la compensazione dei crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti mediante utilizzo del modello F/24, tali compensazioni saranno ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 500,00.

In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.

Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 500,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 500,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.

In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.

Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 500,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 17 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente della riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente della riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente della riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Per le entrate con riscossione affidata all'Agente della riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente della riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione forzata di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente

della riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 19 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;

b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune o dal concessionario per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 20 – Inesigibilità ed esito di indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 21 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 22 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

Su richiesta del contribuente, per importi superiori ad € 250 per le persone fisiche ed € 1.000 per le persone giuridiche, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo i seguenti limiti:

- per provvedimenti d'importo compreso tra € 251 a € 1.000 in 3 rate mensili;
- per provvedimenti d'importo compreso tra € 1.001 a € 2.500 in 6 rate mensili;
- per provvedimenti d'importo compreso tra € 2.501 a € 5.000 in 9 rate mensili;
- per provvedimenti d'importo compreso tra € 5.001 a € 10.000 in 12 rate mensili;
- per provvedimenti d'importo superiori a € 10.000 in 18 rate mensili;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 24.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 10.000,00, l'ufficio richiede, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

Art. 23 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio o del funzionario responsabile dell'entrata previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio o il funzionario responsabile dell'entrata verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 24 – Interessi sulle entrate locali

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali sono determinati con riferimento al tasso di interesse legale, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 25 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o del funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente/utente.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni

dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 20,00 per anno.

Art. 26 – Riversamento di somme versate per errore al Comune

Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, anche in deroga ai termini di decadenza previsti per l'accertamento dei tributi, e comunque nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.

In caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente delle somme erroneamente versate al Comune, il provvedimento di rimborso potrà essere disposto previa acquisizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione in cui si attesti che il versamento è stato eseguito per errore materiale e che non sussistono esposizioni nei confronti di altri Comuni a cui lo stesso versamento

avrebbe potuto essere indirizzato.

Art. 27 – Mediazione e contenzioso tributario

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3**bis** D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17**bis** D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.

Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.

A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere

possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.

L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.

Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui dovrà il diniego dovrà essere formalmente notificato.

Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.

In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale

Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di

rateizzazione.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 28 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante per il recupero dell'evasione ed elusione

Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo della riscossione delle entrate e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale, a seguito dell'introduzione di una norma nazionale che ne legittimi l'attribuzione, può conferire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 29 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2018**, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in L. 27 febbraio 2017 n. 19.

SEZIONE II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di San Donato Milanese (MI), nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato o per posta elettronica certificata legittimata dalla singola norma prevista.

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da

quello competente.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini IMU/TASI, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

IMU/TASI

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto
- b) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui

l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;

- c) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- f) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- g) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- b) 175% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- c) 75% della maggiore imposta dovuta;
- d) € 50,00;
- e) € 100,00;
- f) € 200,00;
- g) € 258,00 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

Allo stesso modo, la sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TARES/TARI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;

- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
- b) 125% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
- c) 175% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
- d) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
- e) 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 50,00;
- f) ad € 100,00;
- g) € 200,00.

T.O.S.A.P.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o

del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;

g) compilazione incompleta o infedele di questionari;

h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

a) 100% della tassa dovuto con un minimo di € 51,00;

b) 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;

c) 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;

d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;

e) 75% della maggiore tassa o canone dovuto;

f) € 51,00;

g) non inferiore ad € 100,00;

h) non inferiore ad € 200,00.

Art. 8 – Omissioni dichiarative

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

Art. 9 – Violazioni continuate

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.

In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta oggetto di accertamento) aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in misura del 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);

- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in misura del 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in misura del 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in misura del 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 10 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura alla metà.

Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 12 – Sanzioni per tardivo versamento

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

Tale modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.

Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente

in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 13 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2018**, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in L. 27 febbraio 2017 n. 19.

SEZIONE III – REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di San Donato Milanese (MI), di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 3 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di San Donato Milanese l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 4 – Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «*di diritto*» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 5 – Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

La lettera-invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
- l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 7 – Acquiescenza del contribuente all’invito formulato da parte del Comune

Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell’invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.

Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

L’acquiescenza del contribuente all’invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell’incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell’acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

L’acquiescenza del contribuente all’invito formulato dal Comune determina l’automatica riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell’accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l’ufficio.

Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall’ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Art. 8 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 6, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L’impugnazione dell’avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all’istanza di definizione.

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell’istanza stessa, sia i termini per l’impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio, anche telematicamente, formula l’invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Art. 9 – Comparizione del contribuente

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio.

La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 10 – Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11 – Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 12 – Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 13 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo

all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse da tale riduzione.

Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

TITOLO II AUTOTUTELA

Art. 14 – Oggetto e scopo dell'autotutela

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.

La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

Art. 15 – Richiesta del contribuente

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.

Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 16 – Annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 17 – Rinuncia all'imposizione

Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 18 – Revoca dell'atto amministrativo

Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 16 del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 19 – Criteri di priorità

Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 20 – Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 21 – Autotutela in pendenza di giudizio

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 22 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte

del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- 1) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- 2) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- 3) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- 4) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 23 – Oggetto e scopo dell'interpello

Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 24 – Modalità applicative dell'interpello

Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.

L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti previsti dall'art. 11 L. 212/2000, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno

comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 25 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48, 48**bis** e 48**ter** D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza).

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».

«Art. 48**bis** (Conciliazione in udienza).

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere».

«Art. 48^{ter} (Definizione e pagamento delle somme dovute).

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48^{bis}.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218».

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 26 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2018**, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in L. 27 febbraio 2017 n. 19.